

Codice A16170

D.D. 20 luglio 2015, n. 297

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti potabili (S1 e S2) ubicate nel Comune di Mosso (BI), gestite dal Consorzio Acque Potabili Frazioni superiori di Valle Mosso e a servizio di alcune frazioni del medesimo Comune.

Il *Consorzio Acque Potabili Frazioni superiori di Valle Mosso* – in qualità di Ente gestore, con istanza in data 11 marzo 1997, aveva trasmesso alla Provincia di Biella la domanda per il rinnovo in sanatoria, con varianti ed aumento di portata della originaria concessione di derivazione di 1,00 l/s d'acqua ad uso potabile da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Venalba, ubicate in località *Prapiano* del Comune di Mosso (BI), accordata in origine al medesimo Consorzio per scopi potabili e domestici degli abitanti delle Frazioni superiori del Comune di Mosso con D.P. n. 41101 del 18 dicembre 1962, per poter continuare a derivare 1,53 l/s massimi e 0,44 l/s medi d'acqua.

La Provincia di Biella, con determinazione n. 1099 del 5 maggio 2000, ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante sorgenti sottoscritto in data 29 novembre 1999 dal Presidente pro-tempore del medesimo *Consorzio Acque Potabili Frazioni superiori di Valle Mosso*; trattandosi di acque che vengono erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse il Proponente è tenuto alla predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle captazioni.

Il *Consorzio Acque Potabili Frazioni superiori di Valle Mosso*, d'intesa con il Comune di Mosso (BI) – nel cui territorio sono situate le captazioni – con nota in data 31 marzo 2015, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle due sorgenti di cui sopra ubicate nella particella catastale n. 104 del foglio di mappa n. 5 censito al N.C.T. del medesimo Comune di Mosso.

Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le due sorgenti *S1* e *S2*, ubicate a breve distanza tra loro a quota di circa 920 metri s.l.m., sono utilizzate per garantire l'approvvigionamento di 8 frazioni poste nella porzione settentrionale del Comune di Mosso (*Cravello, Viebolche, Culà, Bonde, Zanone, Lovrino, Cerreti e Rivetti*). Le due captazioni sono formate da due edifici in calcestruzzo a pianta rettangolare, parzialmente interrati ed accessibili mediante porte in acciaio.

L'acqua captata viene convogliata ad una vasca di raccolta presso località *Cravello* dove viene trattata mediante sistema di lampade UV e risulta di importanza strategica in quanto garantisce per gravità l'approvvigionamento idrico di circa un centinaio di famiglie non servite da acquedotto o fonti idropotabili alternative.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le due sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le

condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A); l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta sorgenti S1 e S2, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma anch'essa rettangolare, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le sorgenti, di forma trapezoide, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della stessa zona di tutela assoluta delle sorgenti; tale trapezoide è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, pari a circa 1.168 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comune di Mosso – Richiesta di concessione e ridefinizione area di salvaguardia di 2 sorgenti site nel Comune di Mosso – Fig. 6: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Mosso (BI) che l'ha approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26 novembre 2014.

In merito alla proposta presentata, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 21 agosto 2014, ha espresso parere favorevole considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e rilevando che l'area in esame, caratterizzata da elevata naturalità, non presenta problematiche particolari dal momento che le sorgenti con le relative opere di presa e l'area di salvaguardia sono localizzate in una zona nella quale sono assenti significativi centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata, fatte salve le attività di pascolo.

Anche l'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 21 ottobre 2014, ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione presentata, raccomandando, tuttavia, che il terreno venga tenuto pulito e modellato in modo tale da evitare che si formino ristagni d'acqua e conseguenti infiltrazioni in corrispondenza delle opere di captazione.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta ricadono in un contesto caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16, in data 23 aprile 2015.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, unica per entrambe le sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno della zona di rispetto ristretta (strada consortile) e della zona di rispetto allargata (*Panoramica Zegna*) procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia stessa;
- si provveda alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle fosse Imhoff a servizio delle baite utilizzate stagionalmente e a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006 – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni;

vista la nota, in data 11 marzo 1997, con la quale il *Consorzio Acque Potabili Frazioni superiori di Valle Mosso* ha presentato alla Provincia di Biella domanda per il rinnovo in sanatoria, con varianti ed aumento di portata della originaria concessione di derivazione di 1,00 l/s d'acqua ad uso potabile da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Venalba, ubicate in località *Prapiano* del Comune di Mosso (BI), accordata in origine al medesimo Consorzio per scopi potabili e domestici degli abitanti delle Frazioni superiori del Comune di Mosso con D.P. n. 41101 del 18 dicembre 1962, per poter continuare a derivare 1,53 l/s massimi e 0,44 l/s medi d'acqua;

vista la determinazione n. 1099, in data 5 maggio 2000, con la quale la Provincia di Biella ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante sorgenti sottoscritto in data 29 novembre 1999 dal Presidente pro-tempore del medesimo *Consorzio Acque Potabili Frazioni superiori di Valle Mosso*;

vista la nota dell'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 21 agosto 2014 – prot. n. 69534;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 21 ottobre 2014;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Mosso (BI) n. 44 del 26 novembre 2014 con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del *Consorzio Acque Potabili Frazioni superiori di Valle Mosso*, in data 31 marzo 2015, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

d e t e r m i n a

a) L'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili (S1 e S2) ubicate nel Comune di Mosso (BI), gestite dal *Consorzio Acque Potabili Frazioni superiori di Valle Mosso* e a servizio di alcune frazioni del medesimo Comune, è definita come risulta nell'elaborato “*Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comune di Mosso – Richiesta di concessione e ridefinizione area di salvaguardia di 2 sorgenti site nel Comune di Mosso – Fig. 6: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il Comune di Mosso (BI), nella sua pianificazione territoriale, dovrà tener conto dei vincoli previsti nell'articolo 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R in merito alla realizzazione di nuove piste agro-silvo-pastorali e gestione di eventuali alpeggi.

d) Il gestore delle due sorgenti potabili ubicate nel Comune di Mosso (BI) – *Consorzio Acque Potabili Frazioni superiori di Valle Mosso* – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, unica per entrambe le sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (*Consorzio Acque Potabili Frazioni superiori di Valle Mosso*) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno della zona di rispetto ristretta (strada consortile) e della zona di rispetto allargata (*Panoramica Zegna*) procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia stessa;

- provvedere alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle fosse Imhoff a servizio delle baite utilizzate stagionalmente e a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006 – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area stessa;

- provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalle captazioni.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – *Consorzio Acque Potabili Frazioni superiori di Valle Mosso* – per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all'Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Mosso, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalle captazioni;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Graziano Volpe